

## FAC – SIMILE

### COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL'AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE EX ART. 92 L.F.

Oggetto: Fallimento \_\_\_\_\_

Con sede in \_\_\_\_\_

Procedura n. \_\_\_\_\_

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data \_\_\_\_\_, ha dichiarato il fallimento della società indicata in oggetto, nominando giudice delegato il dottor \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ curatore il sottoscritto \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_,

Tel. \_\_\_\_\_,

fax \_\_\_\_\_,

indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

In relazione a ciò, vi comunico quanto segue:

- L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno \_\_\_\_\_, ore \_\_\_\_\_, presso l'aula n. \_\_\_\_\_ della sezione fallimentare, sita al secondo piano del Palazzo di giustizia di Milano, lato via Manara (ovvero presso lo studio del giudice delegato sito a \_\_\_\_\_);
- le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra (termine perentorio);
- Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art. 101 l.f.) e come tali saranno trattate. Preciso che la tempestività o la tardività della domanda di ammissione inviata per posta al Tribunale di Milano sarà determinata in base alla data del timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo del detto Tribunale e non da quello di ricevimento da parte della cancelleria della Sezione fallimentare, se successivo;
- decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purchè venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo può essere, sia presentato, sia spedito, alla Cancelleria del Tribunale, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione di cui sia possibile fornire la prova della ricezione, e può essere sottoscritto da voi o da un legale munito di procura.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Rammento poi che:

a) il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), o 3) di cui sopra;

b) se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4), il credito è considerato chirografario;

c) se è omessa l'indicazione di cui al numero 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale la curatela darà notizia dell'esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato (v. spiegazione di seguito riportata); tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate, rispettivamente per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Segnalo che, a norma del combinato disposto degli artt. 79 e 103 l.f., se il bene o i beni oggetto della sua domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più in possesso del fallito dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presenta domanda di rivendica o restituzione, può - fino all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo - modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli o comunque è stato perso dal curatore dopo averlo acquisito, potrete chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa e che il relativo importo sia corrisposto in predeuzione.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, secondo comma, c.c., anche per singoli gruppi di creditori.

Rammento che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 l.f..

La comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 l.f. dispone che il comitato dei creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Tengo infine a segnalare che, in forza del disposto dell'art. 37 bis l.f., in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40 l.f., nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al Tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.

Vi avverto che:

a) depositerò nella cancelleria del Tribunale il progetto di stato passivo almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti;

b) potrete esaminare tale progetto e presentare osservazioni scritte fino a cinque giorni prima di detta udienza;

c) questa avvertenza vale come comunicazione a' sensi e per gli effetti dell'art. 95, secondo comma, l.f..

Sono a vostra disposizione per fornirvi - a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e tempestivamente vorrete comunicarmi - ogni utile notizia atta a consentirvi di depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo stato passivo.

Milano, \_\_\_\_\_

Il curatore \_\_\_\_\_

## **DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE**

### **Spese di giustizia:**

- verbale di pignoramento mobiliare

### **Prestatori di lavoro subordinato:**

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificando l'importo richiesto per trattamento di fine rapporto e quello richiesto per rivalutazione monetaria
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria - dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza - e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data.

### **Prestatori di opera intellettuale:**

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere

### **Rapporti di agenzia:**

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali, ovvero estratto conto analitico delle vendite
- estratto conto delle singole voci creditorie

### **Coltivatori diretti:**

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito

### **Artigiani:**

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
- copia del "Modello Unico"(quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito
- dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa

### **Enti o cooperative di produzione:**

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito

### **Cooperative agricole:**

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito

### **Società di fornitura di lavoro temporaneo:**

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte
- copia dei cedolini paga dei lavoratori

**Fornitori:**

- copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate
- documenti di trasporto delle merci
- estratto conto delle operazioni intervenute

**Società di leasing concedenti:**

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

**Istituti di credito:**

- copia del contratto di conto corrente
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento

**Creditori ipotecari:**

- copia della nota di iscrizione ipotecaria
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. Proprio a questo fine si raccomanda ai creditori ipotecari di indicare, nella domanda di ammissione, in voci distinte:
  - a) il capitale da ammettere in via ipotecaria e, quindi, le quote di capitale delle rate insolute nonché il capitale residuo dopo l'ultima rata insoluta;
  - b) l'ammontare degli interessi corrispettivi iscritti maturati nel triennio;
  - c) gli interessi da ammettere in via chirografaria, e quindi gli interessi (corrispettivi e moratori) maturati prima del triennio, gli interessi maturati nel triennio sulle quote di capitale delle rate insolute e sul capitale residuo.

Pertanto, qualora vi siano **semestralità scadute e non pagate**, il creditore dovrà indicare la composizione delle anzidette semestralità, cioè dovrà indicare la parte imputabile a capitale, quella imputabile ad interessi **convenzionali** e quella imputabile ad interessi **moratori**.

**Creditori pignorati:**

- copia del contratto o dell'atto di pegno
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno

**Domande di rivendica:**

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

All'Onorevole

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI.....

Sezione.....Civile - Fallimentare

**Fallimento**..... n.....

G.D.: dott.

Curatore: dott.

**DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO**

La scrivente, , con sede in, , C.F. E P.I. , in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ovvero Lo scrivente, residente in , , cod. fisc. , elett. dom. presso lo studio in Milano, [*difeso e assistito per delega a margine/in calce al presente atto dall'avv. , con studio in , , presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento*], numero di fax e/o di posta elettronica ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria,

**premessa**

1) Il ricorrente è creditore nei confronti della società fallita in forza delle seguenti fatture (all. 1):

-fattura n. del di €

- fattura n. del di €

totale

Il credito risulta altresì dall'estratto delle scritture contabili e/o dai documenti di trasporto debitamente firmati (ali. *Ibis*).

*Ovvero*

Il ricorrente è creditore nei confronti della società fallita in forza di cambiali (o assegni) protestati qui di seguito descritti e che si allegano (ali. 1); L'importo complessivo del credito vantato per somma capitale è pari a €

*Ovvero*

Il ricorrente è creditore nei confronti della società fallita per prestazioni professionali svolte nell'interesse della società, come da note professionali e da documenti che si producono (all. 1). L'importo complessivo del credito vantato per somma capitale è pari a €

*Ovvero*

Il ricorrente è creditore nei confronti della società fallita per retribuzioni dovute e indennità maturate in forza del contratto di lavoro sottoscritto in data \_\_\_\_\_, (*ovvero per provvigioni maturate in forza di contratto di agenzia*), come da documenti che si producono (all. 1).

L'importo complessivo del credito vantato per somma capitale è pari a €

*Ovvero*

- 2) Il ricorrente, stante il mancato pagamento, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di decreto ingiuntivo n. , r.g. , per l'importo di € per capitale, € per interessi, € per spese liquidate.
- 3) Il decreto ingiuntivo è stato emesso provvisoriamente esecutivo in quanto (*ovvero ad esso è stata apposta formula esecutiva in data* ) (all. 2).
- 4) Il ricorrente, stante il mancato pagamento nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, ha poi instaurato procedura esecutiva nei confronti della società debitrice, ottenendo pignoramento positivo sui beni della società fallita per il complessivo valore di € , come da verbale che si produce (all. 3 ).
- 5) L'udienza di verifica dei crediti è fissata per il giorno 200 e dunque il termine per la presentazione del presente ricorso ex art. 93, co. 1, legge fall, non è ancora spirato.

Tutto ciò premesso il ricorrente

**dichiara**

di essere ad oggi creditore della società fallita per la somma di Euro \_\_\_\_\_ per le causali di seguito meglio specificate e come risultante da tutta la documentazione in tale sede prodotta. Tutto quanto sopra dichiarato, il ricorrente

**chiede**

ai sensi dell'art. 96 L. fall., di essere ammesso al passivo della procedura e di essere quindi riconosciuto creditore come segue:

- in via di prededuzione, per l'importo di € , oltre interessi maturati ai sensi di legge pari a € ;
- in via privilegiata, per l'importo di € per credito capitale ex art. 2755 e ss. cod. civ., oltre a € per interessi legali maturati dal \_\_\_\_\_ alla data di dichiarazione di fallimento, oltre interessi successivi ai sensi di legge. Ai sensi dell'art. 2777, co. 1, cod. civ., il privilegio per tale credito deve essere considerato di primo grado;
- in via privilegiata, per l'importo di € per credito capitale ex art. 2751 bis, n. , cod. civ., oltre a € per rivalutazione monetaria al \_\_\_\_\_ oltre a € per interessi maturati dal \_\_\_\_\_ alla data di dichiarazione di fallimento, oltre interessi e rivalutazione successivi ai sensi di legge; a norma dell'art. 2777, co. 2, cod. civ., il privilegio per tale credito deve essere considerato di secondo grado;
- in via privilegiata, per l'importo di € \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_. Ai sensi dell'art. 2777, co. 2, cod. civ., il privilegio per tale credito deve essere considerato di \_\_\_\_\_ grado;
- in via chirografaria. per l'importo di € , oltre interessi maturati dal.....alla data della sentenza di dichiarazione di fallimento.

Si produce prospetto di calcolo degli interessi così come sopra richiesti (all. 4).

**Si dichiara la disponibilità (ovvero si segnala che il creditore è disponibile) ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 40 legge fall.**

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti, o si riserva di produrre i seguenti documenti nel termine di cui all'art. 93, co. 7, legge fall.:

1) fatture nnrr. \_\_\_\_\_/ cambiali \_\_\_\_\_ / note professionali \_\_\_\_\_/ contratto di lavoro \_\_\_\_\_ / contratto di agenzia;

Ibis) estratto dalla scritture contabili e/o documenti di trasporto debitamente firmati;

2) decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

3) atto di precetto e verbale di pignoramento del \_\_\_\_\_;

4) prospetto di calcolo degli interessi.

.....  
(firma)